

COMUNE DI PEIO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 18.03.2019

COMUNE DI PEIO	
18 MAR. 2019	
Prot. n.	1647
Uff. FINIENR	Cat.
SEGR/GIUNTA	

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera consigliare relativa all'approvazione del Regolamento TA.RI.

La sottoscritta rag. Fausta Canestrini, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 206 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

PREMESSO CHE

- con la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la L.P. n. 14 del 30 dicembre 2014 ha successivamente provveduto a disapplicare, sul territorio provinciale, le norme relative alla componenti IMU e TASI, sostituite con la nuova imposta denominata IM.I.S., nulla innovando in termini di TA.RI;
- fino al 31 dicembre 2018 nel Comune di Peio, sulla base di quanto previsto dal comma 668 della sopracitata Legge 147 dd. 27 dicembre 2013 (in base al quale i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI) è in vigore la tariffa di igiene ambientale di cui alla delibera 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m., tariffa corrispettiva applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Comunità della Valle di Sole);
- in base alle valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate dall'Amministrazione comunale è emersa l'opportunità, per il 2019, di istituire la TA.RI. avente natura tributaria, in sostituzione della tariffa corrispettiva - tariffa di igiene ambientale di cui alla delibera della Giunta Provinciale N. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m.;
- l'Ente, in particolare l'Ufficio Tributi, ha predisposto lo schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 641, legge nr. 147/2013, in conformità con il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019;

- il sottoscritto ha ricevuto la bozza del suddetto Regolamento TA.RI al fine di esprimere il relativo parere, da sottoporre all'esame del prossimo Consiglio Comunale;
- il Regolamento in esame entra in vigore dal 1 gennaio 2019 e dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI

- la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009)";
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm. che dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ss.mm. ed in particolare l'art. 26 comma 3 lettera a) che prevede in capo al Consiglio la competenza dell'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- l'articolo 239, 1° comma, lettera b), n. 7 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- l'articolo 239, comma 1° bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, nr. 2;
- lo Statuto del Comune di Peio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 23 aprile 2007 e s.m. e i.

ESAMINATA

la bozza di regolamento comunale per la disciplina della TA.RI da sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta fissata per il giorno 25 marzo 2019;

visto in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23.12.2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, ed in particolare per quanto applicabile in ambito locale, per ciò che riguarda la TA.RI sia individuato:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

PRESO ATTO

Che sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino- Alto Adige- L.R. nr. 2 del 3 maggio 2018, i seguenti pareri favorevoli:

- dal responsabile dell'area Entrate in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO CHE

gli articoli, che compongono il regolamento TARI, appaiono in linea con quanto richiesto dalla normativa sopra citata e nel rispetto dell'autonomia demandata all'Ente nella propria regolamentazione, secondo i principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti.

Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta di regolamento di cui all'oggetto

ESPRIME

per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. il proprio parere FAVOREVOLE all'approvazione del **Regolamento TA.RI.** di cui alla presente proposta di deliberazione.

Cles, 18 marzo 2019

Il Revisore dei Conti



Fausta Canestrini